

REPERTORIO NUMERO 55207/13301

VERBALE

di assemblea straordinaria della associate dell'Associazione "Centri Antiviolenza E.M.M.A - libErtà, autodeterMinazione, eMancipazione, Autonomia - organizzazione non lucrativa di utilità sociale" con sede in Torino

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di ottobre

(26/10/2022)

in Torino, nel mio studio in corso Montevecchio numero 40 (quaranta),
alle ore dieci e cinque minuti.

Avanti me dottor Angelo Mascolo, Notaio in Torino, iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo.

E' comparsa la signora:

- Zucca Anna Maria nata a Barumini (CA) il 24 febbraio 1951, domiciliata
per la carica in Torino (TO), via Passalacqua numero 6B,
agente in questo atto nella sua dichiarata qualità di Presidente del Consiglio
Direttivo dell'Associazione denominata

- "Centri Antiviolenza E.M.M.A - libErtà, autodeterMinazione,
eMancipazione, Autonomia - organizzazione non lucrativa di utilità sociale"
in breve "Centri Antiviolenza E.M.M.A. ONLUS" oppure "E.M.M.A -
ONLUS" con sede in Torino (TO), via Passalacqua numero 6B, avente il
seguente numero di codice fiscale: 97579810017, iscritta all'Anagrafe delle
Onlus della Direzione Regionale del Piemonte;
cittadina e associazione italiane dell'identità personale della quale sono

certo, che mi richiede di far constare a verbale dell'assemblea straordinaria delle associate della predetta associazione, che dichiara essere regolarmente convocata a' sensi di legge e di statuto in questo luogo in prima convocazione il giorno 25 ottobre 2022 alle ore 23,45 e, nell'eventualità di insufficienza del numero legale dei presenti, in seconda convocazione per questo giorno, luogo e ore per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Adozione di nuovo testo di statuto sociale.
2. Varie ed eventuali.

Aderendo io notaio alla richiesta fattami, dò pertanto atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, a' sensi di legge e di Statuto, la signora Zucca Anna Maria nella sua precitata qualità, la quale dopo aver

CONSTATATO

- che per il Consiglio Direttivo, oltre a essa Presidente, sono presenti in questo luogo la Consigliera signora Sinopoli Silvia e collegate per video conferenza le Consigliere signore Vano Viviana, Spadini Silvia, Concas Simona e Femia Elena, avendo la Consigliera signora Colombo Franca giustificato la propria assenza;
- che per il Collegio delle Revisore sono presenti, collegate per videoconferenza la Presidente signora Calcia Andreina e le componenti signore Balbo Federica e Massaro Raffaella, quindi l'intero Collegio;
- che sono presenti, in proprio o per delega, in questo luogo o collegate per videoconferenza numero otto associate, sulle numero trentadue associate costituenti l'intera compagine sociale della associazione avente diritto al voto, come risulta dal foglio delle presenze che, dispensatamene la lettura,

visto e firmato dalla comparente e da me notaio, allego al presente atto sotto la lettera "A";

- che le intervenute videoccollegate sono in videoconferenza ai sensi di statuto;

- che la prima convocazione è andata deserta;

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita in seconda convocazione e atta a discutere e deliberare sul sovra riportato Ordine del Giorno.

Apredo la discussione sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, la Presidente ricorda alle intervenute che l'assemblea straordinaria delle associate dell'Associazione stessa, con verbale mio rogito in data 26 ottobre 2020, repertorio numero 52073/11254, registrato all'Ufficio Territoriale - Direzione Provinciale I di Torino il 2 novembre 2020 al numero 43395, ha deliberato, tra l'altro, di adottare un nuovo testo dello Statuto aggiornato al nuovo Codice del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017 con la cessazione dell'efficacia della qualifica di ONLUS e conseguentemente l'aggiornamento con la nuova denominazione "Centri Antiviolenza E.M.M.A. – libErtà, autodeterMinazione, eMancipazione, Autonomia – Ente del Terzo Settore", il tutto a decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017.

La Presidente a questo punto illustra alle intervenute le ragioni per cui si rende opportuno adottare un nuovo testo dello Statuto e, consegnandolo a me notaio, mi chiede di darne lettura.

Aderendo io notaio alla richiesta fattami di pertanto lettura di detto Statuto, composto di numero 26 articoli che, previa vidimazione della comparente e

di me notaio, allego al presente atto sotto la lettera "B".

La Presidente quindi invita l'assemblea a voler deliberare in merito.

L'assemblea, dopo ampia discussione, per voto unanime verbalmente espresso,

DELIBERA

1) Di approvare, articolo per articolo e nel suo complesso, il nuovo testo dello Statuto, sopra allegato sotto la lettera "B".

L'assemblea delibera inoltre, sempre con voto unanime verbalmente espresso, di delegare alla sua Presidente l'approvazione e firma del presente verbale, autorizzandola ed espressamente delegandola altresì ad apportare allo stesso e all'allegato Statuto quelle modifiche, aggiunte o soppressioni eventualmente richieste dalle competenti Autorità e, una volta decorso il termine di cui all'art. 104 D. Lgs. 117/2017, a fare richiesta al Notaio rogante di procedere alla verifica della sussistenza delle condizioni di legge e al successivo deposito al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis della Tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 numero 642 e successive modifiche e integrazioni; si richiamano inoltre tutte le agevolazioni previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460 e da tutte le altre leggi agevolative in materia e in particolare dall'art. 82 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117, comportante l'esenzione dall'imposta di registro.

Null'altro essendovi a deliberare, e più nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta essendo le ore dieci e quarantacinque minuti.

Di quanto sopra richiesto io notaio ho fatto constare con questo atto, scritto parte da me a mano e parte da persona di mia fiducia con mezzo meccanico e inchiostro indelebile, che ho letto seduta stante in assemblea alla comparente che su mio interpello lo ha confermato e con me sottoscritto su ciascun foglio, alle ore dieci e cinquanta minuti.

Occupi quest'atto pagine quattro e parte della quinta di due fogli.

ANNA MARIA ZUCCA

ANGELO MASCOLO Notaio

Registrato all'Ufficio Territoriale - Direzione Provinciale I di Torino il 2 novembre 2022 al n. 52459.

ALLEGATO "B" al REPERTORIO NUMERO 55207/13301

STATUTO

Art. 1 Costituzione

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 l'Ente del Terzo Settore che assume la forma giuridica di Associazione denominata "Centri Antiviolenza E.M.M.A. – libErtà, autodeterMinazione, eMancipazione, Autonomia – Ente del Terzo Settore", in breve e di seguito "Centri Antiviolenza E.M.M.A. ETS" o "E.M.M.A. ETS" con o senza interpunzione e senza vincoli di rappresentazione grafica, già "Donne & Futuro – Libera Associazione per le donne di oggi – organizzazione non lucrativa di utilità sociale" cui è fusa per incorporazione l'Associazione "Svolta Donna Onlus".

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. n. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS cesserà di avere efficacia e troveranno applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del citato D. Lgs. n. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede in Torino (TO). La variazione della Sede Sociale può avvenire nell'ambito del Comune di Torino con deliberazione del

Consiglio Direttivo.

Art. 3 Ambito territoriale

L'ambito territoriale in cui E.M.M.A. ETS opera corrisponde all'intero territorio nazionale.

Art. 4 Carattere dell'Associazione

L'associazione è indipendente da qualsiasi partito politico e relative correnti e influenze, da qualunque movimento religioso, nonché da ogni altra estranea ingerenza.

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

L'associazione potrà partecipare quale associata ad altri Circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

Art. 5 Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 6 Scopo dell'Associazione

Le finalità dell'Associazione si ispirano:

1. all'art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana qui riportato nel cui contenuto si identificano i principi fondamentali dell'attività dell'Associazione: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla Legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori nell'organizzazione politica, economica e sociale del Paese";

2. alla legislazione ed ai programmi della Comunità Europea, alla dichiarazione ed ai programmi di azione della quarta conferenza mondiale dell'ONU sulle donne tenutasi a Pechino, alle decisioni del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la prevenzione, la promozione e la tutela della salute, del patrimonio genetico, l'informazione, l'educazione e la formazione nel quadro dell'azione comunitaria per la sanità pubblica, ai programmi della Commissione Europea nell'ambito dei cittadini d'Europa a tutela dei diritti dei cittadini europei. In particolare, E.M.M.A. ETS aderisce agli obiettivi della Convenzione di Istanbul.

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'Art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di

interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo settore;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 Codice del Terzo settore;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui

al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui

all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

E.M.M.A. ETS persegue – nel settore della tutela dei diritti civili – esclusivamente finalità di solidarietà e utilità sociale a favore di donne che risultano svantaggiate sotto l’aspetto sociale, familiare, economico, fisico o psichico.

Il suo scopo principale consiste nell’individuare, attraverso l’incontro, il dibattito, la ricerca, l’informazione, soluzioni che rispondano a problemi sociali femminili caratterizzati dall’intreccio tra lavoro professionale, vita familiare, figli ed altri, valorizzando, quindi, il ruolo della donna nella società e migliorando, di conseguenza, la qualità della vita.

L’Associazione si riconosce nei principi di inviolabilità del corpo delle donne, della loro libertà, autonomia e autodeterminazione e delle leggi che tutelano i minori.

Ha la finalità di sostenere donne (sole e con figli) che stiano vivendo una situazione di disagio, vittime di violenze fisiche, psicologiche, economiche e sessuali, e ogni tipo di violenza e discriminazione.

A tal fine E.M.M.A. ETS realizza Centri Antiviolenza e Case delle donne dove individua e condivide con la donna che chiede aiuto percorsi di uscita da situazioni di violenza e maltrattamento attraverso lo svolgimento delle seguenti attività primarie:

- accoglienza e ascolto;
- consulenza e assistenza legale;
- consulenza e sostegno psicologico/psicoterapeutico (individuale e/o di gruppo);
- ospitalità residenziale in strutture protette e a indirizzo segreto;
- informazione, sensibilizzazione, prevenzione e contrasto alla violenza a donne, bambini e adolescenti;
- ricerca;
- formazione per figure professionali differenziate (ad esempio forze dell'ordine, personale socio-sanitario, insegnanti, avvocati, magistrati, etc.) per operatrici e consulenti di accoglienza, volontarie, ecc.;
- garantire la tutela della persona offesa da reato correlato alla violenza di genere, anche in sede processuale, qualora i suoi diritti vengano lesi, se del caso mediante la partecipazione e la richiesta di ristoro dei danni e delle offese lamentate, attraverso tutti i mezzi consentiti dalla legge, nel processo civile e penale, anche mediante la costituzione di parte civile, intervenendo in tal modo e in proprio nei processi penali per fatti di violenza fisica, sessuale e morale commessi nei confronti delle donne o comunque connotati da condotte di violenza agite anche in relazione al genere della vittima, quale ente rappresentativo degli interessi lesi dal reato.

Il presente elenco riferito alle attività non è esaustivo in quanto potranno essere svolte altre attività, anche connesse, purché nel rispetto delle finalità istituzionali.

Inoltre l'associazione promuove iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica e le categorie economiche, sociali e politiche sulle problematiche

delle donne nel mondo del lavoro, e nei diversi contesti sociali e familiari, anche allo scopo di evitare che siano adottati provvedimenti e comportamenti discriminanti ed in contrasto con i principi di “eguaglianza” e di “pari opportunità”.

L’Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazioni al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

É vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse.

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell’Art. 8, comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 7 Requisiti delle Associate e Libro delle Associate

Possono essere associate coloro, cittadine italiane o straniere, che si riconoscono negli scopi e finalità dell’Associazione. Potranno inoltre essere associati Associazioni o Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell’Associazione E.M.M.A. ETS.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di una loro rappresentante.

Fermo restando quanto previsto al successivo Art. 10, la partecipazione alla

vita Associativa non è momentanea.

Le associate saranno classificate in tre distinte categorie:

- le Associate Fondatrici: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e dell'originario fondo di dotazione e coloro che hanno richiesto di aderire all'Associazione entro 60 giorni dalla data di costituzione e che il Consiglio Direttivo ha classificato come tali, sono tenute al pagamento della quota e hanno il diritto di voto;
- le Associate Onorarie: coloro che sono nominate tali con delibera del Consiglio Direttivo in virtù della loro costante opera presso l'Associazione non sono tenute al pagamento della quota e non hanno diritto di voto, possono tuttavia presenziare alle Assemblee;
- le Associate Ordinarie, sono tenute al pagamento della quota e hanno il diritto di voto.

L'accettazione delle domande per l'ammissione delle nuove Associate Ordinarie è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il domicilio delle Associate, relativamente a tutti i rapporti con l'associazione, è a tutti gli effetti quello risultante dal Libro delle Associate il quale dovrà anche recare ove possibile il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica; è onere dell'Associata comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

Il Libro delle Associate dovrà almeno contenere le generalità dell'Associata (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale), il suo domicilio, la data dell'ammissione, le date dei versamenti iniziale e di rinnovo e la data di eventuale decadenza o esclusione e dovrà essere

aggiornato almeno annualmente in occasione della scadenza della quota annuale.

Art. 8 Durata dell'anno sociale e dell'adesione

L'anno sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le quote associative sono dovute per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte delle nuove Associate.

Art. 9 Associate (rinnovo)

Entro la fine del mese di gennaio di ogni anno solare l'associata che intenda rinnovare la propria adesione dovrà versare la quota annuale: il mancato pagamento della stessa, entro tale termine comporta la perdita della qualità di associata.

Art. 10 Ammissione delle Associate

L'Ammissione delle Associate Ordinarie avviene su presentazione di domanda scritta su apposita scheda predisposta dall'Associazione, datata e firmata.

L'adesione delle persone giuridiche avviene dietro presentazione di domanda scritta su apposita scheda, datata e firmata dal Legale Rappresentante della persona giuridica richiedente, corredata di:

- statuto ed eventuale regolamento;
- verbale dell'avvenuta deliberazione di adesione all'Associazione da parte dell'organo statutariamente competente;
- elenco dei componenti degli Organi Sociali.

Le associate sono tenute a comunicare la variazione dell'indirizzo.

Le persone giuridiche associate devono inoltre comunicare con sollecitudine al Consiglio Direttivo qualsiasi variazione e/o modificazione del proprio

Statuto e/o Regolamento nonché le variazioni della composizione degli Organi Sociali.

Art. 11 Diritti e doveri delle Associate

Tutte le associate hanno pari doveri e diritti, salvo quanto sopra specificato al precedente articolo 7.

Inoltre, hanno il diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione,
- b) partecipare alla vita associativa,
- c) esprimere il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti,
- d) godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna le aderenti al rispetto e all'accettazione delle norme del presente Statuto, nonché delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze loro attribuite.

Inoltre, le associate sono tenute a:

- a) tenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con le altre associate che con i terzi,
- b) versare la quota associativa annuale. Tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione.

Art. 12 Perdita della qualifica di associata

La qualifica di associata può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni volontarie,
- b) per decadenza e cioè la perdita, anche in parte, dei requisiti in base ai

quali è avvenuta l'ammissione,

c) per delibera di esclusione espressa dal Consiglio Direttivo, per:

- accertati motivi di incompatibilità e/o indegnità,
- aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto,
- comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione,
- uso della struttura associativa per finalità personali,
- ritardato pagamento della quota associativa oltre un mese dalla scadenza annuale della stessa: la delibera di esclusione dovrà essere ratificata dall'Assemblea nella prima assemblea utile;

d) per decesso. Il decesso dell'associata non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito del rapporto associativo.

L'associata dimissionaria, receduta o esclusa, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 13 Volontariato

L'Associazione può utilizzare le prestazioni di volontari per lo svolgimento della propria attività. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dalla Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata e debitamente documentate ed entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le spese sostenute dal volontario possono anche essere rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con la Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'associazione è tenuta ad iscrivere i propri volontari in un apposito registro e ha l'obbligo di assicurarli ai sensi degli artt. 17 e 18 del CTS.

Art. 14 Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea delle Associate,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Comitato Esecutivo,
- d) l'Organo di Controllo,
- e) l'Organo di Revisione Legale dei Conti.

Le cariche associative possono essere sia gratuite che onerose, secondo quanto stabilito dall'Assemblea delle Associate.

Qualora venga stabilita l'onerosità della carica, i compensi riconosciuti alle componenti degli organi di amministrazione e controllo e a chiunque rivesta cariche sociali devono essere proporzionati o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Art. 15 Partecipazione all'Assemblea

L'Assemblea – massimo organo dell'Associazione – è costituita da tutte le Associate aventi diritto di voto, in regola con il pagamento delle quote sociali.

Sono ammesse alla votazione le Associate maggiori di età.

L'Assemblea ordinaria delle Associate è convocata, anche fuori dalla sede dell'Associazione, almeno una volta all'anno entro la fine del mese di aprile.

L'Assemblea potrà essere inoltre convocata su esplicita richiesta di almeno

un decimo delle associate aventi diritto di voto e in regola con il pagamento delle quote sociali. o quando il Consiglio Direttivo ne ritenga opportuna la convocazione.

L'Assemblea straordinaria si riunisce qualora ne sia fatta esplicita richiesta da almeno un decimo delle Associate aventi diritto di voto o quando il Consiglio Direttivo ne ritenga opportuna la convocazione.

La convocazione dell'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) deve essere effettuata dalla Presidente (o in caso di sua assenza o impedimento, da una Vice Presidente) almeno 8 giorni prima della data della riunione mediante lettera cartacea o altro mezzo idoneo: fax, e-mail, telegramma, pubblicazione dell'avviso sulla home-page del sito web dell'Associazione, affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da una Vice Presidente; in mancanza di quest'ultima, l'Assemblea nomina tra le partecipanti la propria Presidente.

La Presidente nomina fra le sue partecipanti una segretaria verbalizzante, salvo nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio incaricato da chi presiede l'Assemblea.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo la Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito alla Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione delle intervenute, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetti di verbalizzazione;
- d) che sia consentito alle intervenute di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea ordinaria provvede a:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione, nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dalla legge e, per quanto riguarda l'Organo di Revisione, se tale funzione non viene esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'Art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017;
- decidere gli indirizzi gestionali e gli obiettivi di periodo da perseguire;
- discutere e deliberare sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo;
- deliberare sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente Statuto;
- deliberare sui compensi da corrispondere alle componenti gli organi Amministrativi e sugli emolumenti spettanti ai componenti l'organo di controllo;
- deliberare sull'azione di responsabilità contro le componenti degli

organismi sociali per i fatti da esse posti in essere;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, in presenza (direttamente o per delega) della metà più uno delle Associate aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle Associate aventi diritto di voto presenti (direttamente o per delega).

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti espressi (partecipanti direttamente o per delega).

L'Assemblea straordinaria provvede a:

- deliberare su trasformazione, scissione, fusione e scioglimento dell'Associazione,
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto,
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Ad eccezione di quanto più oltre stabilito per le delibere sulla trasformazione, la scissione, la fusione dell'Associazione e sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, in presenza (direttamente o per delega) della metà più uno delle Associate aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle Associate aventi diritto di voto presenti (direttamente o per delega).

Per le delibere diverse da trasformazione, scissione, fusione e scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei

voti espressi (partecipanti o per delega).

Per deliberare su trasformazione, scissione, fusione dell'Associazione e sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è in ogni caso necessario il voto favorevole di almeno tre quarti delle Associate aventi diritto di voto.

Nelle deliberazioni, per la determinazione della maggioranza, non si tiene conto delle schede bianche e nulle.

All'Assemblea le Associate possono farsi rappresentare con delega scritta da un'altra Associata avente diritto di voto; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre.

La delega è valida tanto per la prima che per la seconda convocazione.

La delega può essere conferita solamente ad altra associata – avente diritto al voto – che non sia Consigliere, Revisore dei Conti o dipendente dell'Associazione.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee delle associate, sono pubblicizzati alle associate con l'esposizione nella sede dell'Associazione nei 10 giorni successivi all'approvazione.

Art. 16 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile da cinque a nove componenti nominate ai sensi dell'Art. 12 e scelte tra le Associate.

Le componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

In tutti i casi in cui vengano meno una o più componenti (per revoca, decadenza, dimissioni, impedimento o ogni altra causa), il Consiglio

Direttivo può cooptare le sostitute che resteranno in carica sino alla successiva assemblea.

Qualora venga a mancare la maggioranza delle componenti del Consiglio Direttivo, non si potrà procedere alla sostituzione per cooptazione ma dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Il Consiglio Direttivo provvede, entro sette giorni dalla sua elezione, a nominare tra le sue componenti:

- la Presidente;
- fino a 3 (tre) Vice Presidenti;
- la Tesoriera;
- le componenti del Comitato Esecutivo.

Le Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

La Consiglieria che, senza valido motivo, non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive od alla metà più una delle riunioni indette nel corso dell'anno, decade automaticamente dalla carica.

Art. 17 Compiti del Consiglio Direttivo

I Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- deliberare sull'ammissione delle nuove Associate;
- emettere i provvedimenti disciplinari nei confronti delle Associate;
- nominare le Associate Onorarie;
- fissare l'ammontare della quota annua entro il 30 novembre di ogni anno;
- promuovere l'attività e lo sviluppo dell'Associazione;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed

Istituzioni Pubbliche e private, che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone le rappresentanti da scegliere tra le Associate;

- deliberare eventuali rimborsi spese per le componenti del Consiglio Direttivo;

- costituire, su proposta della Presidente, Commissioni consultive e di studio precisandone i compiti e stanziando i fondi necessari;

- assumere e licenziare eventuali dipendenti e decidere in merito alle relative retribuzioni e al trattamento normativo;

- esercitare l'azione di responsabilità, deliberata dall'Assemblea delle Associate, contro le componenti degli organismi sociali per i fatti da esse posti in essere;

- deliberare sulle materie non esplicitamente riservate per Statuto all'Assemblea delle Associate;

- assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione, il funzionamento e la gestione dell'associazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- . aprire e chiudere conti correnti bancari;

- . stipulare contratti di assicurazione;

- . contrarre mutui e finanziamenti bancari in genere;

- . stipulare contratti di leasing;

- . effettuare operazioni con banche ed istituti di credito in genere;

- . predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea annuale delle Associate, corredandoli di idonea relazione sull'attività svolta e sui programmi futuri dell'associazione;

- . sottoporre all'Assemblea la relazione annuale al bilancio eventualmente

predisposta dall'organo di controllo.

Il Consiglio Direttivo può conferire specifici incarichi a singole componenti dello stesso, delegare alcune sue attribuzioni al Comitato Esecutivo, nominare procuratori per specifici atti od operazioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni volta che la Presidente lo reputi opportuno, oppure su richiesta di almeno un terzo delle sue componenti e comunque, possibilmente, almeno due volte all'anno.

La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata dalla Presidente mediante lettera o altro mezzo idoneo (fax, e-mail, telegramma) da inviarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione, riducibili a 3 in caso di urgenza.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo si considera altresì regolarmente costituito, anche in mancanza delle formalità suddette, qualora siano presenti tutte le Consigliere e le stesse si dichiarino edotte sulle materie poste all'Ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza della maggioranza delle sue componenti e sono presiedute dalla Presidente o, in sua assenza, da una consigliera designata dalle presenti.

La Presidente nomina fra le partecipanti una segretaria verbalizzante, salvo nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio incaricato da chi presiede il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. In caso di parità dei voti è determinante il voto della Presidente dell'Associazione, se presente.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dalla Presidente e dalla segretaria e debitamente trascritto nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuna delle partecipanti possa essere identificata da tutte le altre e che ciascuna sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano la Presidente e il segretario.

Art. 18 La Presidente del Consiglio Direttivo

La Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Alla Presidente compete di sovrintendere allo svolgimento ed alla promozione dell'attività e dello sviluppo dell'Associazione sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea delle Associate e dal Consiglio Direttivo.

A questo scopo:

- convoca le riunioni dell'Assemblea delle Associate e del Consiglio Direttivo;
- dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea delle Associate, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;
- sovrintende alla gestione finanziata dell'associazione;
- sovrintende alla gestione dei fondi dell'associazione ed ai rapporti

finanziari con le banche e con i terzi, depositando la propria firma in qualità di rappresentante legale dell'associazione ed autorizzando il deposito della firma di delegate;

- propone la costituzione e lo scioglimento di commissioni di studio e gruppo di lavoro.

Art. 19 Le Vice Presidenti del Consiglio Direttivo

Le Vice Presidenti del Consiglio Direttivo coadiuvano ed assistono la Presidente del Consiglio Direttivo nei suoi compiti istituzionali. La Vice Presidente o, nel caso siano più di una, la Vice Presidente, nominata Vicaria dal Consiglio Direttivo, sostituisce la Presidente negli incarichi di rappresentanza e nell'esecuzione delle delibere degli organi associativi in caso di sua assenza e/o impedimento. La firma e/o la sostituzione con espresso riferimento alla funzione vicaria fa piena prova di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento della Presidente.

Art. 20 La Tesoriera

La Tesoriera ha il compito di eseguire le operazioni finanziarie deliberate dagli organi competenti e dagli organi da questi delegati, gestendo operativamente i fondi dell'associazione e i rapporti finanziari con le banche e con i terzi, depositando la propria firma in qualità di delegata della Presidente per l'effettuazione delle operazioni di sportello.

In luogo della nomina della Tesoriera, il Consiglio Direttivo può attribuirne le funzioni e le competenze alla Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 21 Il Comitato Esecutivo

Il Consiglio Direttivo designa un Comitato Esecutivo, formato da un minimo di tre componenti ad un massimo di cinque ed è composto dalla

Presidente del Consiglio Direttivo, dalle Vice Presidenti, dalla Tesoriera, se nominata, e da un corrispondente numero complementare di consigliere designate dal Consiglio Direttivo.

La durata degli incarichi è strettamente collegata alla durata degli incarichi all'interno del Consiglio Direttivo. Se nel corso dell'anno vengono a mancare una o più componenti, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirle.

Al Comitato Esecutivo possono essere delegate dal Consiglio Direttivo tutte o parte delle proprie attribuzioni relative all'amministrazione ordinaria, l'organizzazione, il funzionamento e la gestione dell'associazione stabilendone i limiti.

Non possono essere delegate, e restano pertanto di esclusiva pertinenza del Consiglio Direttivo, le seguenti attribuzioni:

- deliberare sull'ammissione delle nuove Associate;
- emettere i provvedimenti disciplinari nei confronti delle Associate;
- nominare le Associate Onorarie;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e private, che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone le rappresentanti da scegliere tra le Associate;
- esercitare l'azione di responsabilità, deliberata dall'Assemblea delle Associate, contro le componenti degli organismi sociali per i fatti da esse posti in essere;
- predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea annuale delle Associate, corredandoli di idonea relazione sull'attività svolta e sui programmi futuri dell'associazione.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono eseguite dalla Presidente o dalla Vice Presidente in caso di assenza o impedimento della Presidente.

Le componenti del Comitato Esecutivo riferiscono al Consiglio Direttivo e all'Organo di controllo e/o all'Organo di revisione almeno ogni sei mesi, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate per conto dell'associazione in forza delle deleghe ricevute.

Art. 22 Organo di Controllo e Organo di Revisione Legale dei Conti

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'Art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017 ovvero, facoltativamente, su deliberazione dell'Assemblea e può essere anche monocratico ed i suoi componenti devono essere scelti nel rispetto delle norme di legge.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017.

Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo svolge altresì la revisione legale dei conti nel caso in

cui non sia nominato l'Organo di Revisione Legale dei Conti, un soggetto incaricato della revisione Legale.

L'Organo di Revisione Legale dei Conti è nominato nei casi previsti dall'Art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017 o comunque quando l'Organo di Controllo non eserciti anche la funzione di revisione legale dei conti. È formato da un Revisore Legale dei Conti iscritto nell'apposito Registro, ai sensi dell'Art. 30, comma 6, del D. LGS. n. 117/2017.

Art. 23 Procedura disciplinare

Il Consiglio Direttivo – qualora sia venuto a conoscenza di palesi violazioni di norme statutarie e/o regolamentari o di deliberazioni degli Organi Sociali da parte delle associate – ha l'obbligo di istruire una sommaria indagine preliminare per accertare eventuali responsabilità, nel qual caso con deliberazione motivata, presa a maggioranza assoluta, provvederà a contestare per iscritto l'addebito all'associata interessata.

L'associata può presentare osservazioni scritte a suo discarico o richiedere di essere ascoltata di persona entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'avvenuta contestazione.

Il Consiglio Direttivo sulla base della comunicazione ricevuta dalla Associata, esamina gli atti e, qualora ne ravvisi la necessità, sentita l'associata interessata, decide le sanzioni disciplinari.

I provvedimenti disciplinari, attuati dal Consiglio Direttivo, devono essere comunicati per iscritto all'interessata entro 15 giorni dalla deliberazione e sono da ritenersi definitivi e inappellabili.

Art. 24 Patrimonio ed entrate dell'Associazione – Bilancio

Per l'adempimento dei propri compiti l'Associazione dispone delle seguenti

entrate:

- fondo di dotazione versato dalle Associate Fondatrici;
- quote Associative;
- avanzi netti di gestione;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;
- eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento di attività convenzionate;
- contributi (pubblici e privati), erogazioni (pubbliche e private), donazioni, lasciti di terzi e sponsorizzazioni comunque effettuate;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

I versamenti a qualsiasi titolo effettuati dalle Associate all'Associazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione di una associata dall'Associazione potrà pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno

parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e accessorie.

I documenti di Bilancio sono redatti ai sensi degli Articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo entro i centoventi giorni successivi redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea delle associate.

Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'Art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 25 Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del proprio patrimonio sono deliberati dall'Assemblea straordinaria, la quale nomina uno o più liquidatori, fissandone le attribuzioni e competenze, che attueranno tutto quanto necessario in esecuzione della deliberazione assunta.

In caso di scioglimento, per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 26 Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro Primo agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e delle Leggi Speciali in materia.

Gli adeguamenti del presente Statuto adottati ai sensi dell'Art. 101, comma

2, D.Lgs. 117/2017, saranno efficaci alla decorrenza del termine di cui all'Art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, cessando nel contempo di efficacia le vecchie clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS, ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli Enti del Terzo Settore, vecchie clausole che pertanto rimangono in vigore fino al predetto termine di efficacia.

ANNA MARIA ZUCCA

ANGELO MASCOLO Notaio

Registrato all'Ufficio Territoriale - Direzione Provinciale I di Torino il 2 novembre 2022 al n. 52459.

Il sottoscritto Angelo Mascolo, in qualità di Notaio, dichiara, ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del D.Lgs n. 82/05, che la copia dello statuto è conforme all'originale.

Torino, lì 25 novembre 2022